Council of Europe
Conseil de l'Europe

Congress of Local and Regional Authorities of Europe

Congrès des pouvoirs locaux et régionaux de l'Europe

PRIMA SESSIONE

(Strasburgo, 31 maggio - 3 giugno 1994)

RISOLUZIONE 1 (1994)[1]

RELATIVA AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA

---

[1] Discussa dal Congresso e adottata il 31 maggio 1994, 1ª seduta (ved. documento CG (I) 4 provv., Progetto di risoluzione presentato dal Sig. Bengt MOLLSTEDT).

is1

S O M M A R I O

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI D'EUROPA
(Allegato I) 2 - 32

CAPITOLO I : SESSIONE DEL CPLRE 3

Articolo 1 3

CAPITOLO II : COMPOSIZIONE DEL CPLRE 3

Designazione e durata del mandato dei rappresentanti e dei loro supplenti (Articolo 2) 3

Supplenti (Articolo 3) 5

Delegazioni Nazionali (Articolo 4) 5

CAPITOLO III : GRUPPI POLITICI 6

Gruppi politici (Articolo 5) 6

CAPITOLO IV : OSSERVATORI PRESSO IL CPLRE 6

Osservatori (Articolo 6) 6

CAPITOLO V : INVITATI SPECIALI 7

Invitati speciali (Articolo 7) 7

CAPITOLO VI : PRESIDENZA, COMMISSIONE PERMANENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONGRESSO 8

Presidenza del decano di età (Articolo 8) 8

Elezione del Presidente (Articolo 9) 9

Vicepresidenti del CPLRE (Articolo 10) 9

Durata del mandato del Presidente e dei Vicepresidenti (Articolo 11) 10

Commissione Permanente (Articolo 12) 10

Ufficio di Presidenza del CPLRE (Articolo 13) 11

CAPITOLO VII : PRESIDENZA, DISCIPLINA E ORDINAMENTO INTERNO 12

Presidenza (Articolo 14) 12

Ordine pubblico nell'aula e nelle tribune (Articolo 15) 13

CAPITOLO VIII : ORDINE DEL GIORNO DELLE SESSIONI 13

Definizione dell'ordine del giorno (Articolo 16) 13

Procedura d'urgenza (Articolo 17) 14

CAPITOLO IX : SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE, REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCUSSIONI 14

Calendario dei lavori (Articolo 18) 14

Ordine del giorno delle sedute (Articolo 19) 15

Presentazione delle proposte (Articolo 20) 15

Discussione dei testi (Articolo 21) 15

Procedura di adozione senza discussione (Articolo 22) 16

Emendamenti e modifiche di emendamenti (Articolo 23) 16

Facoltà di parlare (Articolo 24) 17

Mozioni di procedura (Articolo 25) 19

Diritto di voto (Articolo 26) 20

Modi di votazione (Articolo 27) 20

Maggioranze richieste (Articolo 28) 20

Numero legale (Articolo 29) 21

Verbale (Articolo 30) 22

CAPITOLO X : DICHIARAZIONI SCRITTE 22

Dichiarazioni scritte (Articolo 31) 22

CAPITOLO XI : GRUPPI DI LAVORO 22

Costituzione dei gruppi di lavoro (Articolo 32) 22

Procedura in seno ai gruppi di lavoro (Articolo 33) 23

Relazioni dei gruppi di lavoro misti (Articolo 34) 25

CAPITOLO XII :
APPROVAZIONE DEI TESTI DA PARTE DEL CONGRESSO E DELLE CAMERE 26

Articolo 35 26

Audizioni (Articolo 36) 27

Consiglieri (Articolo 37) 28

CAPITOLO XIII :
LINGUE E PUBBLICITA' DELLE DISCUSSIONI 28

Lingue ufficiali e lingue di lavoro (Articolo 38) 28

Interpretazione alle riunioni non plenarie (Articolo 39) 28

Pubblicità delle discussioni (Articolo 40) 29

CAPITOLO XIV :
DOCUMENTI UFFICIALI DEL CPLRE 29

Documenti pubblici (Articolo 41) 29

Documenti a diffusione riservata (Articolo 42) 30

Documenti confidenziali (Articolo 43) 30

CAPITOLO XV :
BILANCIO 30

Articolo 44 30

CAPITOLO XVI :
SEGRETARIATO DEL CPLRE 31

Servizi del CPLRE (Articolo 45) 31

CAPITOLO XVII - REVISIONE DELLA CARTA 31

Revisione della Carta (Articolo 46) 31

CAPITOLO XVIII
REVISIONE DEL REGOLAMENTO INTERNO 32

Revisione del Regolamento interno (Articolo 47) 32

REGOLE DI PROCEDURA SPECIALI PER LE CAMERE
(Allegato II) 33 - 35

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa:

1) Considerando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato la Risoluzione statutaria (94) 3 che crea il Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa e la Carta del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa, il 14 gennaio 1994,

2) Considerando che la Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa ha istituito un Gruppo di lavoro ristretto, incaricandolo dell'elaborazione delle nuove strutture ed in particolare di un nuovo progetto di Regolamento Interno del Congresso dei poteri Locali e Regionali d'Europa, e tenendo conto del fatto che l'Associazione delle Regioni d'Europa e il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa hanno partecipato ai lavori di questo Gruppo di lavoro ristretto,

3) ADOTTA il Regolamento Interno del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa quale riportato nell'Allegato I della presente Risoluzione,

4) Considerando che le prime sedute delle Camere deve svolgersi sulla base di un Regolamento Interno e che ogni Camera è autorizzata ad adottare il proprio Regolamento Interno,

5) PROPONE che le Camere, nell'attesa di adottare il proprio Regolamento Interno, accettino che il Regolamento Interno del CPLRE venga applicato *mutatis mutandis* alle sedute delle Camere con riserva delle regole specifiche di cui all'allegato II della presente Risoluzione,

6) RICHIAMA L'ATTENZIONE dei rappresentanti sul fatto che il presente Regolamento Interno dovrà essere riveduto alla luce dell'esperienza acquisita, considerando che può essere emendato secondo quanto disposto al Capitolo XVIII del progetto di Regolamento Interno e che, ad ogni modo, l'Ufficio di Presidenza del Congresso dei Poteri Locali e Regionali d'Europa esaminerà tra un anno la questione di un'eventuale revisione del Regolamento.

ALLEGATO I

REGOLAMENTO INTERNO
DEL CONGRESSO DEI POTERI LOCALI E REGIONALI
D'EUROPA

CAPITOLO I - SESSIONE DEL CPLRE

Articolo 1

1. Il CPLRE si riunisce annualmente in sessione ordinaria. Le sessioni del CPLRE si svolgono presso la sede del Consiglio d'Europa, salvo decisione contraria presa di comune accordo dal CPLRE o dalla sua Commissione Permanente e dal Comitato dei Ministri.[2]

2. Le sessioni di ciascuna delle due Camere precedono e/o seguono immediatamente la sessione del CPLRE. Su proposta dell'Ufficio di Presidenza del CPLRE, ciascuna delle Camere può tenere altre sessioni previo accordo del Comitato dei Ministri.[3]

3. L'Ufficio di Presidenza del Congresso fissa le date della sessione ordinaria del Congresso e ne informa il Presidente dell'Assemblea Parlamentare e il Presidente del Comitato dei Ministri.

4. Il CPLRE può riunirsi in sessione straordinaria su proposta della Commissione Permanente, intervenendo di propria iniziativa, sempre che la proposta sia approvata dal Comitato dei Ministri.

CAPITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CPLRE

Articolo 2

Designazione e durata del mandato dei rappresentanti e dei loro supplenti.

1. I rappresentanti al CPLRE e i loro supplenti sono scelti conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 della Carta e alla prima disposizione transitoria della Carta.

I rappresentanti e i supplenti in seno al CPLRE sono designati secondo una procedura ufficiale specifica ad ogni Stato membro. Ogni Governo provvederà a rendere nota tale procedura al Segretario Generale.

Queste procedure vanno sottoposte previamente all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del CPLRE. Per adottare la sua decisione, l'Ufficio di Presidenza del CPLRE verifica se tali procedure sono conformi alle

---

[2] Ved. articolo 5.1 della Carta.

[3] Ved. articolo 5.2 della Carta.

condizioni previste agli articoli 2 e 3 della Carta e a quelle previste nella prima disposizione transitoria della Carta.

L'Ufficio di Presidenza riferisce al CPLRE ed informa il Segretario Generale relativamente all'approvazione o alla reiezione di queste procedure onde avvisarne lo Stato interessato. Ogni persona designata in seno al CPLRE secondo una procedura diversa da quella approvata dal CPLRE non sarà considerata membro del CPLRE.[4]

2. L'Ufficio di Presidenza verifica inoltre la conformità della designazione dei delegati e dei supplenti con i principi definiti nell'articolo 2 e nella prima disposizione transitoria della Carta. L'Ufficio di Presidenza si riunisce alla vigilia di ogni sessione ordinaria per la quale le delegazioni nazionali vengono rinnovate e riferisce al CPLRE alla prima seduta della sessione prima di discutere qualsiasi altro punto dell'ordine del giorno[5]. L'Ufficio di Presidenza verifica la conformità della designazione dei delegati e supplenti scelti secondo i disposti dell'articolo 2 della Carta alla sua prima riunione dopo la notifica di detta sostituzione e ne riferisce immediatamente al Congresso o alla Commissione Permanente a seconda del caso. I delegati e i supplenti la cui designazione non sia stata ritenuta conforme alle condizioni di cui all'articolo 2 della Carta vengono sostituiti secondo la procedura di designazione prevista al paragrafo 1.

3. I delegati e i supplenti in seno al CPLRE sono designati per una durata equivalente a due sessioni ordinarie del CPLRE e rimangono in carica fino all'inizio della sessione successiva. In caso di decesso o di dimissioni di un rappresentante o di un supplente o di perdita del mandato di cui all'articolo 2.1 della Carta, un sostituto viene designato, secondo la stessa procedura, per il resto del mandato del suo predecessore[6].

4. Il rappresentante che perde il mandato di cui all'articolo 2.1 della Carta può restare membro del CPLRE fintantoché un sostituto non è stato designato. Tuttavia, in linea di massima, non dovrebbe conservare il suo status di membro per un periodo eccedente sei mesi dalla perdita del suo mandato. In nessun caso, egli potrà conservarlo oltre l'inizio della prima sessione plenaria che si tiene dopo la scadenza di tale termine.

---

[4] Conformemente alla seconda disposizione transitoria della Carta, quest'articolo verrà applicato a partire dalla seconda sessione ordinaria.

[5] Questa disposizione sarà applicabile solo a partire dalla seconda sessione ordinaria.

[6] Ved. articolo 2.5 della Carta.

Articolo 3
Supplenti

1. Ogni rappresentante nell'impossibilità di assistere ad una seduta del CPLRE può designare in sua sostituzione un supplente al Congresso della propria delegazione nazionale. Deve avvisarne per iscritto il Segretariato Generale del CPLRE.

Un supplente può sostituire più delegati, ma soltanto uno per volta.

2. Ai fini dell' applicazione presente Regolamento, un supplente regolarmente designato come sostituto è considerato come un rappresentante a tutti gli effetti e può, pertanto, esercitare tutte le attribuzioni dei rappresentanti.

3. Un supplente che non è stato designato per sostituire un delegato può esercitare soltanto le attribuzioni previste agli articoli (8, 20.1, 22.4, 24.1, 31, 32.4, 34.8) e, qualora sia nominato relatore o presidente di un gruppo di lavoro, le attribuzioni previste all'articolo 25.1.

Articolo 4
Delegazioni nazionali

1. I rappresentanti e i supplenti di uno Stato membro formano la sua delegazione nazionale.

2. Ogni delegazione nazionale nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, un'altra persona, abilitati a fare dichiarazioni dinanzi il Congresso, le Camere, o il Segretariato.

3. Il Segretariato del Congresso provvede a fornire alle delegazioni nazionali l'assistenza materiale necessaria per l'espletamento del loro lavoro durante le sessioni plenarie.

CAPITOLO III - GRUPPI POLITICI

Articolo 5
Gruppi politici

1. I rappresentanti e i loro supplenti possono formare dei gruppi politici e aderirvi come membri.

2. Ogni gruppo politico consegna all'Ufficio di Presidenza del Congresso una dichiarazione recante la denominazione del gruppo, l'elenco dei suoi membri, la composizione del suo Ufficio di Presidenza e, all'occorrenza, il nome del suo Segretario.

3. Queste dichiarazioni vengono pubblicate nell'annuario del CPLRE.

4 Un gruppo politico deve essere costituito da membri di almeno tre diverse nazionalità. Per essere riconosciuto dall'Ufficio di Presidenza del CPLRE, deve constare di almeno quindici membri[7].

5. Il Segretariato del Congresso provvede a fornire ai gruppi politici un'assistenza materiale durante le sessioni plenarie.

CAPITOLO IV - OSSERVATORI PRESSO IL CPLRE

Articolo 6
Osservatori

1. Le associazioni internazionali di poteri locali e regionali con statuto consultivo presso il consiglio d'Europa godono dello statuto di osservatori presso il CPLRE e le due Camere[8].

2. La Commissione Permanente del CPLRE può concedere questo stesso statuto di osservatore ad altre associazioni che ne facciano richiesta. In tale caso, queste organizzazioni godono dello statuto di osservatore presso il CPLRE e le due Camere.

---

[7] Tre gruppi politici sono già stati riconosciuti dalla Conferenza Permanente dei Poteri Locali e Regionali d'Europa:

1. Il Gruppo Socialista
2. Il Gruppo del Partito Popolare Europeo
3. Il Gruppo dei Democratici Europei

[8] Ved. articolo 4.1 della Carta.

3. Le organizzazioni con statuto di osservatore presso il CPLRE hanno diritto a partecipare ai lavori del CPLRE e delle sue Camere, e, previa autorizzazione della Presidenza, a prendervi la parola, ma senza diritto di voto. Dette organizzazioni possono altresì, a proprie spese, presentare delle comunicazioni riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sessioni plenarie del CPLRE o delle sue Camere.

4. La Commissione Permanente, l'Ufficio di Presidenza del CPLRE e i gruppi di lavoro *ad hoc* possono invitare uno o più rappresentanti di organizzazioni con statuto di osservatore presso il CPLRE ad assistere in totalità o in parte ai lavori di una riunione.

CAPITOLO V - INVITATI SPECIALI

Articolo 7
Invitati speciali

1. Il CPLRE può concedere, su domanda degli interessati, lo statuto di invitato speciale a Stati europei non membri aventi già questo statuto presso l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE attribuisce ad ogni Stato con statuto di invitato speciale lo stesso numero di seggi di quello di cui dispone all'Assemblea Parlamentare. La designazione dei rappresentanti degli Stati con statuto di invitato speciale è subordinata agli stessi criteri sanciti dagli articoli 2 e 3, dalla prima disposizione transitoria della Carta e dal presente Regolamento Interno.

Tutte le domande di statuto di invitato speciale devono essere rivolte per iscritto al più tardi tre mesi prima della sessione plenaria del Congresso, al Presidente del CPLRE che la sottopone alla decisione del Congresso dopo essersi consultato con l'Ufficio di Presidenza[9]. La stessa regola si applica quando la Commissione Permanente agisce a nome del Congresso.

2. I membri di queste delegazioni siedono al CPLRE e alle due Camere senza fruire del diritto di voto. Possono prendervi la parola previa autorizzazione della Presidenza del CPLRE.

Possono altresì presentare delle comunicazioni riguardanti argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sessioni plenarie del CPLRE o delle Camere.

---

[9] Nota esplicativa per la prima sessione: Non potranno esserci invitati speciali all'inizio della prima sessione, dato che il presente Regolamento Interno non sarà ancora stato adottato. Ne consegue che, per quanto riguarda la prima sessione del Congresso, il termine di tre mesi non sarà applicabile agli Stati che godono dello statuto di osservatore presso la Conferenza Permanente.

La Commissione Permanente può invitare delle delegazioni di invitati speciali ad assistere alle sue riunioni autorizzandole a prendervi la parola, ma senza diritto di voto. Essa può tuttavia decidere di tenere la sua riunione a porte chiuse. Tale decisione deve essere chiaramente indicata nella lettera di convocazione.

I gruppi di lavoro *ad hoc* possono invitare membri di delegazioni di invitati speciali a partecipare alle loro riunioni.

3. Le credenziali dei membri delle delegazioni di invitati speciali vanno presentate al Presidente del CPLRE al più tardi un mese prima dell'inizio della sessione. Le credenziali sono sottoposte per verifica all'Ufficio di Presidenza del CPLRE. L'Ufficio di Presidenza verifica la conformità di queste credenziali con i requisiti stipulati all'articolo 2.

4. Una delegazione perde il proprio statuto di invitato speciale presso il CPLRE se l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ha ritirato tale statuto alla delegazione parlamentare del suo paese.

Il CPLRE o la Commissione Permanente possono, in qualsiasi momento, sospendere o ritirare lo statuto di invitato speciale su domanda di almeno 20 rappresentanti. Il Congresso o la Commissione Permanente deliberano al riguardo a maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

5. In caso di ritiro dello statuto di invitato speciale, una nuova domanda di statuto di invitato speciale può essere presentata seguendo la procedura prevista ai precedenti paragrafi 1 a 3.

CAPITOLO VI - PRESIDENZA, COMMISSIONE PERMANENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONGRESSO

Articolo 8
Presidenza del decano di età

1. All'inizio di ogni sessione ordinaria per la quale le delegazioni nazionali vengono rinnovate, il più anziano dei delegati presenti assume la Presidenza del CPLRE fino all'elezione del Presidente del CPLRE .

2. Durante la presidenza interinale esercitata dal decano dei delegati non può avere luogo alcuna discussione che non abbia come oggetto la verifica delle credenziali o l'elezione del Presidente del Congresso.

Articolo 9
Elezione del Presidente

1. L'elezione del Presidente del CPLRE si svolge durante la seduta inaugurale di ogni sessione ordinaria per la quale le delegazioni nazionali vengono rinnovate. Il CPLRE elegge il suo Presidente, scegliendo alternativamente tra i rappresentanti di ogni Camera[10]. Il mandato del Presidente è di due sessioni ordinarie[11].

2. Nessun delegato può candidarsi alla carica di Presidente se la sua candidatura non è stata presentata per iscritto da almeno tre rappresentanti. Le candidature devono essere presentate presso il Segretario esecutivo, non oltre ventiquattro ore prima dell'inizio della sessione.

3. Il Presidente del CPLRE è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori, estratti a sorte, vengono incaricati dello spoglio delle schede.

Se, dopo due scrutini, nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti designati al Congresso, al terzo turno di scrutinio l'elezione avverrà a maggioranza relativa dei voti espressi. In caso di parità dei voti, è proclamato eletto il candidato più anziano.

Non appena il Presidente è stato eletto, il decano di età gli cede il seggio presidenziale.

Articolo 10
Vicepresidenti del CPLRE

1. Ogni Camera sceglie tra i propri membri il suo Presidente e i suoi Vicepresidenti.

2. Il Presidente della Camera che non ha proposto candidati alla carica di Presidente del CPLRE assume le funzioni di primo Vicepresidente del Congresso. Il Presidente dell'altra Camera assume le funzioni di secondo Vicepresidente del Congresso. Il primo Vicepresidente della Camera che non

---

10 Conformemente alla terza disposizione transitoria della Carta, il 18 marzo 1994, il Presidente del Comitato dei Ministri ha designato per sorteggio la Camera tra i cui membri verrà eletto il primo Presidente del Congresso. Il primo Presidente sarà quindi eletto tra i membri della Camera dei Poteri Locali.

11 Ved. articolo 13.1 della Carta.

ha proposto candidati per la carica di Presidente del CPLRE esercita le funzioni di terzo Vicepresidente del Congresso e così via.

3. Se il Presidente del CPLRE è assente o nell'impossibilità temporanea di espletare le sue funzioni, egli è sostituito da un Vicepresidente del Congresso.

4. Un Vicepresidente che assume le funzioni di Presidente esercita i poteri ed deve adempiere agli obblighi definiti all'articolo 14.

Articolo 11
Durata del mandato del Presidente e dei Vicepresidenti

1. Il Presidente e i Vicepresidenti del CPLRE restano in carica fino all'inizio della sessione ordinaria successiva per la quale le delegazioni nazionali sono rinnovate.

2. In caso di impossibilità permanente del Presidente del CPLRE, il Congresso o il suo Ufficio di Presidenza elegge un sostituto tra i membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera cui appartiene.

3. Se un Vicepresidente deve essere sostituito, il successore viene eletto conformemente ai disposti del Regolamento Interno della Camera cui appartiene. Il nuovo Vicepresidente si inserisce, nell'ordine di precedenza, dopo i Vicepresidenti precedentemente eletti.

Articolo 12
Commissione Permanente

1. La Commissione Permanente è incaricata di assicurare la continuità dei lavori del CPLRE e di agire a nome dello stesso nell'intervallo di tempo che intercorre fra le sessioni. Essa dovrà in particolare seguire i vari settori in cui si esplicano le attività intergovernative del Consiglio d'Europa[12].

2. Senza pregiudizio del carattere generale delle sue competenze, così come sono definite nel precedente paragrafo 1, la Commissione Permanente esamina ogni argomento deferito alla sua autorità dalla Conferenza e assolve le mansioni previste da altre disposizioni del presente Regolamento.

3. La Commissione Permanente è composta da 2 rappresentanti per ogni delegazione nazionale. Sono inclusi tra questi rappresentanti i membri

---

12 Articolo 7.1 della Carta

dell'Ufficio di Presidenza del CPLRE. Gli Stati rappresentati in una sola Camera dispongono di un solo seggio in seno alla Commissione Permanente[13]. Il CPLRE elegge inoltre un numero di sostituti pari a quello dei membri della Commissione Permanente. La composizione della Commissione Permanente deve essere, per quanto possibile, equamente distribuita tra i membri delle due Camere.

4. Ogniqualvolta risulta necessario per assicurare la continuità dell'azione del CPLRE nell'intervallo di tempo che intercorre fra le sessioni, la Commissione Permanente esamina a nome del CPLRE, le relazioni che le vengono presentate dai gruppi di lavoro misti. La Commissione Permanente adotta le sue delibere conformemente all'articolo 34 del Regolamento Interno.

5. Ai sensi dell'articolo 10.2 della Carta, la Commissione Permanente adotta le raccomandazioni, i pareri e le risoluzioni di competenza esclusiva di una delle due Camere.

6. La maggioranza prevista all'articolo 28 si applica anche alla Commissione Permanente.

7. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione Permanente forma oggetto di una relazione presentata al Congresso. Detta relazione è presentata da una persona appositamente nominata dalla Commissione Permanente.

8. Le candidature ai seggi dei membri della Commissione Permanente diversi dai seggi riservati ai membri dell'Ufficio di Presidenza vanno rivolte all'Ufficio di Presidenza che, conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, presenta al Congresso delle proposte per questi seggi. Soli i rappresentanti hanno diritto di candidarsi e di essere nominati membri della Commissione Permanente, ad eccezione di quelli che sono membri dell'Ufficio di Presidenza. In caso di contestazione relativa ad uno o più seggi della Commissione, che non siano quelli attribuiti ai membri di diritto, il Congresso delibera con voto a scrutinio segreto.

Articolo 13
Ufficio di Presidenza del CPLRE

1. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE è responsabile della preparazione della sessione plenaria del CPLRE e del coordinamento dei lavori delle due

---

[13] Articolo 7.2 della Carta.

Camere, dell'elaborazione del bilancio e della ripartizione delle risorse di bilancio[14].

2. L'Ufficio di Presidenza si compone del Presidente del CPLRE e dei membri degli Uffici di Presidenza delle Camere. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE è presieduto dal Presidente del Congresso che non ha diritto di voto in seno all'Ufficio di Presidenza[15].

3. L'Ufficio di Presidenza assolve inoltre ogni altra mansione affidatagli dalla Commissione Permanente o dal Congresso.

4. È abilitato a prendere iniziative volte ad assicurare il coordinamento delle candidature presentate alla presidenza e alla vicepresidenza del CPLRE e delle sue Camere. A tale scopo, l'Ufficio provvederà soprattutto a garantire una rappresentanza equilibrata tra paesi, partiti politici e autorità territoriali.

5. Di norma, le riunioni dell'Ufficio di Presidenza si svolgono a porte chiuse. Tuttavia, l'Ufficio di Presidenza può decidere di invitare degli osservatori ad una parte delle sue riunioni e di organizzare delle audizioni di singole persone o di organizzazioni.

CAPITOLO VII - PRESIDENZA, DISCIPLINA E ORDINAMENTO INTERNO

Articolo 14
Presidenza

1. Durante le sessioni, il Presidente del CPLRE apre, sospende e toglie le sedute. Alla fine di ogni seduta, propone la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. Dirige i lavori del Congresso o delle Camere, fa osservare il Regolamento, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, dichiara chiuse le discussioni, mette le questioni ai voti e proclama i risultati delle votazioni.

2. Quando siede al seggio presidenziale, il Presidente non partecipa né ai dibattiti, né alle votazioni. In questo caso, egli può designare un supplente della sua stessa nazionalità che sarà abilitato ad intervenire e votare; il supplente così designato è considerato, ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, come un rappresentante effettivo.

---

[14] Ved. Articolo 8.1 della Carta

[15] Ved. articolo 8.2 della Carta.

Il Presidente può intervenire in una discussione, a condizione di lasciare il seggio presidenziale; in tale caso, può recuperarlo solo dopo la chiusura della discussione sulla questione nella quale è intervenuto.

3. Il Presidente del CPLRE rappresenta il CPLRE nelle sue relazioni con altri organismi. È responsabile, tra l'altro, dell'informazione dell'Assemblea e del Comitato dei Ministri relativamente ai testi adottati dal CPLRE.

Il Presidente attua la politica deliberata dal CPLRE e mantiene contatti con le organizzazioni internazionali, nel quadro della politica generale delle relazioni estere del Consiglio d'Europa. Il Presidente può delegare una parte delle sue funzioni in proposito ai Vicepresidenti del CPLRE[16].

4. In caso di assenza o di impossibilità temporanea, il Presidente viene sostituito da uno dei Vicepresidenti del CPLRE.

5. Un Vicepresidente facente funzione di Presidente esercita i poteri e deve adempiere agli obblighi definiti nel Regolamento Interno.

Articolo 15
Ordine pubblico nell'aula e nelle tribune

1. Sono ammesse nell'aula soltanto le persone titolari di una tessera di ammissione regolarmente rilasciata.

2. Il pubblico ammesso nelle tribune deve stare seduto e in silenzio. Chiunque disturbi le discussioni viene espulso dai commessi su ordine della Presidenza.

CAPITOLO VIII - ORDINE DEL GIORNO DELLE SESSIONI

Articolo 16
Definizione dell'ordine del giorno

L'Ufficio di Presidenza del CPLRE stabilisce l'ordine del giorno di ogni sessione. Qualsiasi argomento di competenza del CPLRE, conformemente alla definizione data all'articolo 2 della Risoluzione statutaria (94) 3, può essere iscritta all'ordine del giorno.

---

[16] Ved. articolo 2.1.d) della Risoluzione statutaria (94) 3

Articolo 17
Procedura d'urgenza

1. Su richiesta di una Camera, della Commissione Permanente o di venti rappresentanti almeno, e previo parere dell'Ufficio di Presidenza, un argomento può essere aggiunto all'ordine del giorno del Congresso nel corso della prima seduta.

2. La domanda di procedura d'urgenza va presentata al più tardi due giorni feriali prima della sessione.

3. In relazione alla domanda di procedura d'urgenza possono essere sentiti soltanto un oratore "a favore" e un oratore "contro", un rappresentante dell'Ufficio di Presidenza del CPLRE che interviene a nome del CPLRE e un rappresentante che interviene a nome della Camera, della Commissione Permanente o del gruppo di rappresentanti che ha presentato la proposta.

4. Per essere adottata la procedura d'urgenza richiede il voto favorevole dei due terzi dei suffragi espressi da almeno un terzo dei rappresentanti al Congresso.

5. Se la procedura d'urgenza adottata dal Congresso non è stata proposta da una Camera o dalla Commissione Permanente, tale procedura verrà deferita al gruppo di lavoro competente che riferirà sull'argomento prima della fine della sessione.

CAPITOLO IX - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE REGOLAMENTAZIONE DELLE DISCUSSIONI

Articolo 18
Calendario dei lavori

1. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE stabilisce, per ogni sessione, un progetto di calendario dei lavori. L'Ufficio indica se un argomento iscritto all'ordine del giorno debba essere esaminato da una Camera o dal Congresso e a quale seduta esso debba essere discusso. Detto progetto viene reso noto ai rappresentanti almeno un mese prima dell'inizio della sessione.

2. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE sottopone all'approvazione del Congresso il nuovo calendario dei lavori alla prima seduta.

Articolo 19
Ordine del giorno delle sedute

1. Alla fine di ogni seduta, il Congresso fissa, su proposta della Presidenza, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva del Congresso.

2. L'ordine del giorno viene stabilito tenendo conto del calendario adottato conformemente all'articolo 18.2.

Articolo 20
Presentazione delle proposte

1. Ogni rappresentante può presentare delle proposte che devono riguardare il merito della questione sollevata e assumere la forma di risoluzioni; possono comprendere anche l'esposizione dei motivi. Dette proposte devono essere presentate per iscritto, firmate da almeno venti rappresentanti e vertere su un argomento di competenza del CPLRE.

2. La presidenza del CPLRE decide in ordine alla ricevibilità delle proposte. Ogni proposta ritenuta ricevibile viene stampata e distribuita immediatamente.

3. La decisione del CPLRE di ammettere queste proposte per il loro ulteriore esame richiede la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, corrispondenti ad un terzo almeno dei rappresentanti in seno al Congresso. Ai fini della decisione, possono essere sentiti soltanto un oratore "a favore" e un oratore "contro".

4. Le proposte ammesse ad ulteriore esame sono rinviate dal CPLRE all'Ufficio di Presidenza del CPLRE. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE esamina quindi l'argomento, determina se è di competenza di una delle Camere o del Congresso, quindi decide conformemente all'articolo 32.

Articolo 21
Discussione dei testi

1. Salvo decisione contraria del Congresso, ogni argomento iscritto all'ordine del giorno delle sedute viene dibattuto sulla base della relazione presentata.

2. Le relazioni sono distribuite ai delegati almeno venti giorni prima dell'inizio della sessione in cui verranno esaminate, salvo nel caso di relazioni presentate nel quadro procedura d'urgenza di cui all'articolo 17.

Articolo 22
Procedura di adozione senza discussione

1. Nell'elaborare l'ordine del giorno di una sessione del CPLRE, l'Ufficio di Presidenza può includervi delle relazioni presentate da un gruppo di lavoro misto secondo la procedura di adozione senza discussione, che consiste nel fare approvare dal Congresso un progetto di risoluzione, di raccomandazione o di parere senza presentazione orale né discussione.

2. Queste relazioni sono distribuite almeno un mese prima dell'inizio della sessione e presentate in una forma caratteristica indicante che saranno sottoposte alla procedura di cui al precedente paragrafo 1.

3. Alla prima seduta della sessione interessata, la Presidenza segnala al Congresso la o le relazioni di cui ai precedenti paragrafi. Un elenco di queste relazioni è inclusa nell'ordine del giorno delle sedute.

4. I progetti di risoluzione, raccomandazione o parere contenuti in queste relazioni, nei confronti dei quali non sia stata notificata nessuna opposizione prima di mezzogiorno del giorno successivo, sono considerati adottati. I testi che suscitano un'opposizione sono iscritti all'ordine del giorno di una seduta successiva della sessione in corso e danno luogo ad una discussione.

5. All'ultima seduta della sessione, la presidenza rende noti i testi adottati con la procedura di cui al precedente paragrafo 4. Le astensioni, notificate nello stesso termine temporale di quello previsto per le opposizioni, sono riportate nel verbale della seduta.

6. I testi adottati senza discussione ai sensi delle disposizioni del presente articolo sono pubblicati nelle stesse condizioni di quelli adottati dopo discussione.

Articolo 23
Emendamenti e modifiche di emendamenti

1. Ogni rappresentante può presentare degli emendamenti e delle modifiche di emendamenti ad un testo esaminato dal Congresso. Una Camera può presentare degli emendamenti ai testi sottoposti all'esame del Congresso o dell'altra Camera.

2. Gli emendamenti devono avere un rapporto diretto con il testo che intendono modificare e possono essere apportati soltanto ai testi presentati al Congresso in vista della loro adozione o all'altra Camera per approvazione.

3. Le modifiche di emendamenti devono riferirsi ad un emendamento già presentato precedentemente e sono ricevibili solo se non contraddicono il senso dell'emendamento. Dette modifiche non possono essere emendate a loro volta.

4. La Presidenza del CPLRE valuta e decide in ordine alla ricevibilità degli emendamenti e delle modifiche di emendamenti che devono essere firmati dal loro autore e presentati a tempo debito per permetterne la stampa e la distribuzione prima della loro discussione, e ad ogni modo, per quanto riguarda gli emendamenti, due ore prima dell'inizio o della ripresa della seduta durante la quale ha inizio il dibattito cui si riferiscono. Tuttavia, la Presidenza può, previa consultazione del Presidente o del relatore del gruppo di lavoro interessato, dichiarare ricevibili in via eccezionale un emendamento o una modifica di emendamento orale, qualora ritenga che dette modifiche mirino ad apportare una rettifica, a tener conto di fatti nuovi o a permettere una conciliazione e qualora non vi siano obiezioni contrarie.

5. Gli emendamenti e le modifiche di emendamenti hanno la precedenza sul testo cui si riferiscono e sono sottoposti a votazione prima di quest'ultimo.

6. Se due o più emendamenti contraddittori interessano lo stesso paragrafo, quello che si allontana di più dal testo ha priorità sugli altri e deve essere sottoposto a votazione per primo. La sua adozione comporta il rigetto degli altri emendamenti: se viene respinto, l'emendamento che, secondo lo stesso criterio, risulti avere la precedenza viene sottoposto a votazione, e così via per ciascuno degli emendamenti restanti. In caso di dubbio sulla precedenza, spetta alla Presidenza decidere previa consultazione con il Presidente del gruppo di lavoro o della Camera interessata.

7. La stessa procedura viene applicata nel caso di due o più modifiche di emendamenti relative ad uno stesso emendamento che si escludano a vicenda.

8. In sede di esame di un emendamento o di una modifica di emendamento, salva decisione contraria del Congresso, possono essere sentiti soltanto l'autore dell'emendamento o della modifica di emendamento o un altro membro che intervenga a favore, un oratore contro e il relatore o il Presidente del gruppo di lavoro. L'emendamento o la modifica di emendamento che non siano stati difesi dal loro autore rispettivo o da un altro membro non vengono esaminati.

Articolo 24
Facoltà di parlare

1. I rappresentanti che desiderano intervenire devono farsi iscrivere nell'elenco *ad hoc* prima dell'inizio della seduta o chiedono di poter intervenire nel corso della stessa. La Presidenza può, nell'interesse generale del dibattito, derogare all'ordine delle iscrizioni e delle domande.

2. Nessun rappresentante può intervenire più di due volte, se non vi è invitato dal Presidente. L'oratore parla dal proprio posto e si rivolge alla presidenza; la presidenza può invitarlo a salire sulla tribuna.

3. I supplenti possono parlare al Congresso quando sono relatori su un argomento in discussione oppure quando assumono la presidenza di un gruppo di lavoro misto interessato all'argomento.

4. Un oratore non può essere interrotto, tranne per un eventuale richiamo al Regolamento. Egli può tuttavia, con l'autorizzazione della Presidenza, interrompere la sua esposizione per consentire ad un altro delegato di rivolgergli una domanda su un punto specifico del suo intervento.

5. Se un oratore si allontana dall'argomento, la Presidenza ve lo richiama. Se un oratore è stato richiamato all'argomento due volte nell'ambito di una stessa discussione, la Presidenza può, la terza volta, ritirargli la facoltà di parlare per il resto della discussione relativa allo stesso argomento.

6. I relatori per l'argomento in discussione e i rappresentanti del Comitato dei Ministri o dell'Assemblea Parlamentare vengono sentiti su loro esplicita richiesta [17] quando la discussione verte su una domanda di parere rivolta al CPLRE da questi organi.

7. I rappresentanti di organizzazioni o di associazioni con statuto di osservatore presso il CPLRE nonché i membri delle delegazioni degli invitati speciali possono, con l'autorizzazione della presidenza del CPLRE concessa di volta in volta, prendere la parola nell'ambito delle sessioni plenarie.

8. Il tempo di parola è limitato a cinque minuti per i fatti personali, gli interventi riguardanti il verbale della seduta precedente, la fissazione dell'ordine del giorno di una seduta e qualsiasi questione di procedura.

9. La Presidenza può, ogni volta che lo ritiene opportuno, proporre al Congresso di limitare il tempo di parola concesso ai rappresentanti, e chiudere l'elenco degli oratori e/o interrompere una discussione. Previa consultazione, all'occorrenza, con il presidente del gruppo di lavoro interessato, queste proposte vengono sottoposte al Congresso che decide in merito senza discussione. Se la/le proposta/e della Presidenza è/sono adottata/e, nessun rappresentante può durante la discussione intervenire per una durata superiore al termine fissato e/o la discussione è interrotta nel momento convenuto. Se, per mancanza di tempo, un certo numero di oratori iscritti e presenti in aula non possono intervenire, essi sono autorizzati a consegnare alla fine della discussione il testo dei loro interventi in una delle lingue ufficiali o lingue di

---

[17] Il CPLRE dovrebbe presentare al Comitato dei Ministri una PROPOSTA in merito a quest'articolo.

lavoro che sarà pubblicato nel riassunto dei resoconti ufficiali, sempre che la lunghezza del testo non superi la durata del tempo di parola che sarebbe stata concessa loro.

Articolo 25
Mozioni di procedura

1. La facoltà di parlare viene concessa in precedenza al rappresentante che la chiede per :

a) porre una questione pregiudiziale o presentare una mozione pregiudiziale che, salvo decisione contraria della Presidenza, sono ricevibili solo se sono state notificate per iscritto almeno un'ora prima dell'inizio della discussione;

b) chiedere l'aggiornamento della discussione;

c) chiedere la chiusura della discussione;

d) chiedere la chiusura dell'elenco degli oratori;

e) chiedere il rinvio ai gruppi di lavoro.

Ciascuna di queste mozioni di procedura può essere presentata una sola volta dallo stesso rappresentante nel corso della stessa discussione.

2. Queste domande hanno precedenza sull'argomento principale, del quale sospendono la discussione.

3. Possono intervenire unicamente l'autore della mozione, un oratore "a favore", un oratore "contrario" e il relatore o il presidente del gruppo di lavoro interessato.

4. Su queste questioni, il Congresso delibera per alzata o seduta.

5. La facoltà di parlare viene concessa inoltre in via prioritaria al rappresentante che la chiede per effettuare un richiamo al Regolamento. La richiesta d'intervento sul Regolamento non può superare un minuto. In caso di ricorso abusivo ai richiami al Regolamento, il Presidente può ritirare la parola al rappresentante responsabile per il resto della discussione in corso.

Articolo 26
Diritto di voto

1. Il diritto di voto è personale. Non è consentita la votazione per procura.

2. Un supplente non ha diritto di votare al Congresso, a meno di essere designato conformemente agli articoli 3 o 8.2. Il supplente designato in questo modo esprime il suo voto personale.

Articolo 27
Modi di votazione

1. Il Congresso vota normalmente per alzata di mano. Se il risultato è incerto, si procede alla votazione per alzata e seduta. Nel calcolo dei voti espressi viene tenuto conto soltanto dei voti "a favore" o "contro". Il computo dei voti è constatato dalla Presidenza che annuncia il risultato della votazione nei seguenti termini: "il Congresso "ha adottato" o il Congresso "non ha adottato".

2. Qualora almeno venti rappresentanti ne esprimano la richiesta o qualora la presidenza lo decida, la votazione avviene per appello nominale, salvo se è stata esplicitamente prevista un'altra modalità di votazione.

3. L'appello nominale inizia cinque minuti dopo lo squillo del campanello che lo annuncia. Si procede all'appello nominale per ordine alfabetico, cominciando con il nome del rappresentante designato dalla sorte. Il voto ha luogo ad alta voce e si esprime con "sì", "no" o "astensione". Entrano nel calcolo dei voti espressi soltanto i voti "a favore" e "contro". Il computo dei voti è constatato dalla Presidenza che annuncia il risultato della votazione. il risultato della votazione viene iscritto al verbale della seduta secondo l'ordine alfabetico nominativo dei rappresentanti.

4. Per le nomine, le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. Entrano nel calcolo dei voti espressi unicamente le schede recanti i nomi delle persone di cui è stata regolarmente presentata la candidatura.

Articolo 28
Maggioranze richieste

Le maggioranze richieste sono:

a) Per l'adozione di una raccomandazione o di un parere del CPLRE, la maggioranza dei due terzi dei membri presenti e

votanti[18].

b) Per le decisioni di ammettere una proposta presentata dai delegati o per la decisione di ricorrere alla procedura d'urgenza, la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, in presenza di almeno un terzo dei rappresentanti in seno al Congresso.

c) Per le nomine, le maggioranze indicate al precedente articolo 9.

Articolo 29
Numero legale

1. Il Congresso è sempre in numero per deliberare, discutere l'ordine del giorno delle sedute, approvare il verbale e decidere il suo aggiornamento.

2. Il Congresso non può prendere decisioni diverse da quelle previste al paragrafo 1 del presente articolo, a meno che non sia presente in aula almeno la maggioranza dei rappresentanti.

3. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo 2, ogni votazione, sempre che non si tratti di una votazione per appello nominale, è valida qualunque sia il numero dei votanti se, prima dell'inizio della votazione, la presidenza non è stata invitata a constatare il numero dei presenti da almeno venti delegati.

4. Una votazione per appello nominale non può essere convalidata, né il suo risultato reso noto, se più della metà del numero dei rappresentanti non è presente in aula. Questa disposizione non si applica ai casi previsti al precedente paragrafo 1.

5. In mancanza del numero legale, la votazione viene riportata alla seduta successiva o, su proposta della Presidenza, ad una seduta ulteriore.

6. Senza pregiudizio delle disposizioni del precedente paragrafo, qualora, in caso di mancato raggiungimento del numero legale, il Congresso non abbia potuto decidere in merito ad una delle mozioni di procedura (previste al precedente articolo 25, paragrafo 1), il Presidente ne dichiara la nullità e l'insussistenza.

---

[18] Articolo 12.1 b) della Carta.

Articolo 30
Verbale

1. Il verbale di ogni seduta è distribuito e sottoposto al Congresso per sua approvazione.

2. Se il verbale è oggetto di contestazione, il Congresso delibera, se del caso, sulle modifiche richieste.

3. Il verbale dell'ultima seduta del Congresso è sottoposto per approvazione alla riunione successiva della Commissione Permanente.

CAPITOLO X - DICHIARAZIONI SCRITTE

Articolo 31
Dichiarazioni scritte

1. Possono essere presentate dichiarazioni scritte non superiori a 200 parole vertenti su argomenti di competenza della CPLRE, sempre che siano state raccolte le firme di almeno tre delegati di diversa nazionalità.

2. Se il Presidente del CPLRE le valuta ricevibili, tali dichiarazioni vengono stampate e distribuite. Non danno luogo né al rinvio ad un gruppo di lavoro o in seno ad una Camera, né ad una discussione al Congresso.

3. Ogni delegato può apporre la propria firma su una dichiarazione scritta. In questo caso, la dichiarazione viene ridistribuita all'inizio della sessione successiva, munita di tutte le firme da essa raccolte.

CAPITOLO XI - GRUPPI DI LAVORO

Articolo 32
Costituzione dei gruppi di lavoro

1. Dopo la ripartizione delle questioni tra le due Camere, conformemente all'articolo 8 della Carta, l'Ufficio di Presidenza della Camera cui compete la questione potrà creare un gruppo di lavoro *ad hoc*, costituito al massimo di undici membri, incaricato di un mandato specifico comprendente tra l'altro le seguenti mansioni:

- Preparazione di una relazione
- Organizzazione di una Conferenza

- Controllo continuato di un progetto di cooperazione[19]

2. Quando un argomento rientra nelle competenze di entrambe le Camere, l'Ufficio di Presidenza del CPLRE potrà costituire un gruppo di lavoro comune per le due Camere[20].

3. Ai sensi dell'articolo 7.1 della Carta, la Commissione Permanente costituisce i gruppi di lavoro misti incaricati del controllo di attività intergovernative specifiche del Consiglio d'Europa.

4. Le candidature ai seggi dei gruppi di lavoro misti sono indirizzate dagli Uffici di Presidenza delle Camere all'Ufficio di Presidenza del CPLRE. L'Ufficio di Presidenza competente designa i membri del gruppo di lavoro tenendo conto dei disposti del precedente paragrafo 1, della conoscenza dei candidati delle materie che i gruppi sono incaricati di esaminare e della necessità di garantire un'equa ripartizione geografica dei seggi.

5. I gruppi di lavoro cessano le loro attività quando hanno portato a termine il loro mandato. Il mandato di un gruppo di lavoro che comprende un'attività continua (ad esempio, il controllo di attività intergovernative specifiche del Consiglio d'Europa) può essere rinnovato all'inizio della Sessione quando vengono rinnovate le delegazioni.

L'Ufficio di Presidenza del CPLRE può altresì designare un gruppo di lavoro misto nell'intervallo di tempo tra due sessioni.

Articolo 33
Procedura in seno ai gruppi di lavoro

1. In base all'articolo 8.1 della Carta, le riunioni dei gruppi di lavoro si tengono conformemente alla ripartizione degli stanziamenti decisi dall'Ufficio di Presidenza del CPLRE.

2. All'inizio della prima riunione dopo la designazione del gruppo di lavoro, il più anziano tra i membri presenti assume la presidenza fino all'elezione del Presidente.

3. Le regole adottate per il CPLRE in merito alla disciplina (articolo 14), agli emendamenti (articolo 23), alla facoltà di parlare (articolo 24) alle mozioni

---

19 Articolo 9.1 della Carta

20 Articolo 9.2 della Carta

di procedura (articolo 25) al diritto di voto (articolo 26), ai modi di votazione (articolo 27) e al verbale (articolo 30) si applicano, *mutatis mutandis*, ai gruppi di lavoro, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) Il Presidente di un gruppo di lavoro resta in carica fino alla scadenza del mandato del gruppo e comunque non oltre l'inizio della sessione ordinaria successiva per la quale le delegazioni nazionali sono rinnovate. Il Presidente può essere rieletto se il gruppo di lavoro lo decide.

b) Le candidature alla carica di Presidente di un gruppo di lavoro devono essere presentate al Segretariato al più tardi un'ora prima dell'inizio della prima riunione del gruppo di lavoro.

c) Il Presidente del gruppo di lavoro è eletto dai membri del gruppo a scrutinio segreto. Uno scrutatore tirato a sorte è incaricato dello spoglio delle schede. In caso di parità di voti, è dichiarato eletto il candidato più anziano.

d) In caso di assenza del Presidente, il gruppo di lavoro incaricherà uno dei sei suoi membri di esercitare le funzioni di Presidente.

4. Un gruppo di lavoro può validamente discutere e deliberare se è riunito almeno un terzo dei suoi membri; tuttavia, per votare sulla totalità di una relazione o prendere la decisione di cui all'articolo 34.5 oppure votare per l'elezione del Presidente deve essere presente la maggioranza dei suoi membri.

5. Di norma, i gruppi di lavoro deliberano per consenso unanime. Se la decisione del gruppo non viene raggiunta all'unanimità, i pareri minoritari devono essere menzionati nella relazione.

6. Il Presidente di un gruppo di lavoro può partecipare alle discussioni e alle votazioni, ma senza voto preponderante.

7. Un rappresentante, autore di una proposta deferita ad un gruppo di lavoro e che non sia membro del gruppo, può essere invitato dal gruppo a partecipare ai lavori a titolo consultivo.

8. Le riunioni dei gruppi di lavoro non sono pubbliche, a meno che il gruppo di lavoro non decida diversamente in casi particolari.

9. Salvo decisione contraria di un gruppo di lavoro, sono resi pubblici soltanto le relazioni approvate e i comunicati redatti sotto la responsabilità del Presidente. I documenti confidenziali non sono, in nessun caso, resi pubblici.

Articolo 34
Relazioni dei gruppi di lavoro misti

1. I gruppi di lavoro misti designano per ogni argomento un relatore incaricato di elaborare la relazione del gruppo di lavoro e di presentarla ad una Camera o al Congresso. La relazione definitiva di un gruppo di lavoro comprende un testo proposto per approvazione e una motivazione.

2. Solo il testo proposto per approvazione è sottoposto alla votazione del gruppo di lavoro e della Camera. Detto testo deve essere presentato nella forma di un progetto di parere, di risoluzione o di raccomandazione. La motivazione deve menzionare tra l'altro il risultato della votazione in seno al gruppo di lavoro.

3. La motivazione è presentata dal relatore. I pareri divergenti espressi in seno al gruppo di lavoro vengono inclusi su richiesta esplicita dei loro autori, preferibilmente nelle motivazioni stesse, oppure in allegato o in una nota in calce.

4. I gruppi di lavoro misti possono inoltre presentare delle relazioni informative o interinali che non comprendano necessariamente un testo destinato all'approvazione.

5. Dopo l'approvazione di una relazione da parte di un gruppo di lavoro, e conformemente all'incarico affidatogli, il gruppo di lavoro decide se tale relazione debba essere:

a) presentata al Congresso per discussione

b) presentata al Congresso per approvazione senza discussione conformemente al precedente articolo 22;

c) presentata alla Commissione Permanente per esame ed approvazione conformemente al precedente articolo 12.4.

La decisione di ricorrere alle procedure indicate ai precedenti commi b) e c) va presa all'unanimità dei voti espressi.

6. Quando un gruppo di lavoro misto decide di presentare la sua relazione al Congresso, deve essere osservata la seguente procedura:

- la relazione del gruppo è esaminata dalle due Camere. Le due Camere possono presentare emendamenti alla relazione;
- il progetto di relazione e ogni relativo emendamento vengono quindi presentati alla sessione plenaria del CPLRE per discussione e successiva approvazione.

7. Quando un gruppo di lavoro misto decide di sottoporre, a nome del CPLRE, alla discussione e all'approvazione della Commissione Permanente la sua relazione, la Commissione Permanente chiederà agli Uffici di Presidenza delle due Camere di esaminare la relazione e di presentare eventuali emendamenti. I progetti di relazione e ogni relativo emendamento vengono quindi rinviati alla Commissione Permanente per essere discussi e approvati.

8. Se un gruppo di lavoro misto decide di sottoporre una di queste relazioni all'esame della Commissione Permanente conformemente all'articolo 12.4, tutti i delegati devono esserne informati e essere in possesso della relazione almeno un mese prima della riunione della Commissione Permanente durante la quale sarà esaminata. Possono inoltre chiedere, precisandone i motivi, che la relazione venga discussa in sessione plenaria. Viene dato seguito a questa domanda se è espressa da almeno cinque delegati e se perviene al Segretariato non oltre una settimana prima della riunione della Commissione Permanente.

CAPITOLO XII - APPROVAZIONE DEI TESTI DA PARTE DEL CONGRESSO E DELLE CAMERE

Articolo 35

1. Tutte le raccomandazioni e tutti i pareri destinati al Comitato dei Ministri e/o all'Assemblea Parlamentare, nonché le risoluzioni rivolte all'insieme delle collettività locali e regionali sono approvate dal CPLRE in seduta plenaria o dalla Commissione Permanente[21].

2. Tuttavia, quando un argomento è giudicato dall'Ufficio di Presidenza del CPLRE di competenza esclusiva di una delle Camere:

a) le raccomandazioni e i pareri attinenti destinati al Comitato dei Ministri e/o all'Assemblea Parlamentare sono approvati dalla Commissione Permanente se necessario, dopo aver preso conoscenza del parere dell'altra Camera, ma senza esame sul merito della questione;

b) le risoluzioni attinenti destinate alle collettività che la Camera rappresenta sono approvate dalla Commissione Permanente senza esame sul merito[22].

---

21 Ved. Articolo 10.1 della Carta.

22 Ved. articolo 10.2 della Carta

3. Quando l'Ufficio di Presidenza del CPLRE, conformemente al paragrafo 2a del presente articolo, ritiene che, sebbene una determinata questione sia di competenza esclusiva di una determinata Camera, il parere dell'altra Camera sia necessario, chiederà all'Ufficio di Presidenza della Camera interessata di designare un osservatore. L'osservatore seguirà i lavori della Camera e redigerà un parere che sottoporrà all'approvazione della Camera. Una volta espresso Dalla Camera, il parere sarà comunicato alla Commissione Permanente contestualmente al progetto di relazione e di ogni relativo emendamento.

4. Quando una Camera, conformemente all'articolo 10.2 della Carta, sottopone una relazione all'approvazione definitiva della Commissione Permanente e che l'altra Camera non è stata consultata, la Commissione Permanente può decidere, a maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di presentare la relazione all'altra Camera per parere. In questo caso, la Commissione Permanente comunica il testo all'Ufficio di Presidenza dell'altra Camera, che esprimerà un parere al riguardo. I testi e il parere dell'altra Camera sono rinviati in seguito alla Commissione Permanente per l'approvazione definitiva.

Articolo 36
Audizioni

1. La Commissione Permanente può invitare uno o più rappresentanti di qualsiasi organizzazione avente o meno lo statuto di osservatore presso il CPLRE, o qualsiasi persona, ad assistere alla totalità o ad una parte dei una determinata riunione. Tale decisione è presa alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

2. I membri della Commissione Permanente possono presentare delle proposte in vista di invitare, per un'audizione, delle organizzazioni o delle persone ad una determinata riunione. Il Presidente o il Segretariato presenterà inoltre ogni domanda scritta di audizione pervenutagli da tale organizzazione o persona.

3. Dopo aver preso atto dell'insieme delle proposte e delle domande scritte, si procede ad una votazione su ciascuna di esse. Le prime ad essere sottoposte a votazione sono le proposte dei membri e le domande scritte riguardanti organizzazioni aventi lo statuto di osservatore presso il CPLRE, quindi le altre proposte dei membri e le domande scritte; in ciascun caso, si osserverà l'ordine cronologico nel quale sono state ricevute.

4. Le decisioni concernenti l'invito di organizzazioni o persone alla riunione successiva della Commissione Permanente devono essere prese, in linea di massima, durante la discussione della data, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

5. I documenti relativi ad una questione per la quale un'organizzazione o una persona è invitata per un'audizione sono comunicati a quest'organizzazione o a questa persona, salvo nel caso di documenti confidenziali.

6. Fatti salvi i casi dei consulenti esperti, le spese di partecipazione di queste persone o di questi rappresentanti di organizzazioni a queste audizioni sono a carico di queste stesse persone o organizzazioni[23].

7. Il presente articolo si applica, *mutatis mutandis*, ai gruppi di lavoro misti.

Articolo 37
Consiglieri

Un membro della Commissione Permanente può farsi accompagnare alle riunioni di detta Commissione da un unico consigliere di sua scelta. Le spese di partecipazione di questo consigliere non sono a carico del bilancio del CPLRE.

CAPITOLO XIII - LINGUE E PUBBLICITÀ DELLE DISCUSSIONI

Articolo 38
Lingue ufficiali e lingue di lavoro

1. Le lingue ufficiali del CPLRE e delle sue Camere sono il francese e l'inglese.

2. Tutti i documenti del CPLRE e delle sue Camere debbono essere redatti nelle due lingue ufficiali.

3. A tutte le sessioni plenarie del CPLRE e delle sue Camere, viene assicurata l'interpretazione simultanea oltreché nelle lingue ufficiali anche in tedesco ed in italiano.

Articolo 39
Interpretazione alle riunioni non plenarie

Per quanto possibile, l'interpretazione in seno alla Commissione Permanente e all'Ufficio di Presidenza del CPLRE è assicurata come per le sessioni plenarie.

---

[23] Ved. Articolo 9.3 della Carta.

L'interpretazione in seno agli Uffici di Presidenza delle camere e alle riunioni di gruppi di lavoro è assicurata, se necessario e per quanto possibile, in tutte o in un parte delle lingue di lavoro elencate al precedente articolo 38.3.

Articolo 40
Pubblicità delle discussioni

1. Le discussioni del Congresso sono pubbliche, salvo decisione diversa del Congresso.

2. Dopo ogni sessione, vengono pubblicati nelle lingue ufficiali i resoconti delle sedute.

CAPITOLO XIV - DOCUMENTI UFFICIALI DEL CPLRE

Articolo 41
Documenti pubblici

1. I documenti pubblici del CPLRE sono:

    1. gli ordini del giorno delle sedute;
    2. i verbali delle sedute;
    3. i resoconti delle discussioni;
    4. le relazioni al Congresso, e le domande di parere;
    5. le proposte presentate dai rappresentanti e dai membri di una Camera;
    6. le risoluzioni del CPLRE;
    7. i pareri del CPLRE;
    8. le raccomandazioni del CPLRE;
    9. le proposte di emendamento ai progetti di risoluzioni, pareri e raccomandazioni;
    10. le dichiarazioni scritte;
    11. le comunicazioni presentate dalle organizzazioni aventi lo statuto di osservatore presso il CPLRE;
    12. le comunicazioni presentate dalle delegazioni aventi lo statuto di invitato speciale.

2. tutte le relazioni e domande di parere di cui ai precedenti commi 1.4 e 1.6 devono essere comunicati ai rappresentanti, ai segretari delle delegazioni nazionali, comprese quelle aventi lo statuto di invitato speciale, nonché alle organizzazioni con statuto di osservatore prima dell'inizio della sessione durante la quale devono essere discusse.

3. I documenti pubblici possono essere citati liberamente.

Articolo 42
Documenti a diffusione riservata

1. I documenti a diffusione riservata sono i documenti di lavoro della Commissione Permanente, dell'Ufficio di Presidenza e dei gruppi di lavoro, ivi compresi i verbali, ad eccezione di quelli classificati confidenziali.

2. I documenti a diffusione riservata sono distribuiti ai membri dell'organo interessato e ai segretari delle delegazioni nazionali, ivi comprese quelle aventi lo statuto di invitato speciale, ai presidenti dei gruppi politici, alle organizzazioni con statuto di osservatore presso il CPLRE, nonché alle organizzazioni o persone invitate per un'audizione, come previsto dall'articolo 36; tali documenti possono altresì essere comunicati, sotto il controllo del segretariato del CPLRE, ad altre persone che lo richiedano esplicitamente. Possono essere citati pubblicamente solo dopo il loro esame da parte dell'organo interessato.

Articolo 43
Documenti confidenziali

1. Ogni gruppo di lavoro e gli Uffici di Presidenza possono decidere che taluni dei loro documenti di lavoro e verbali sono da considerarsi confidenziali.

2. I documenti confidenziali sono distribuiti ai membri dell'organo interessato e, nella misura necessaria per lo svolgimento dei suoi lavori, anche ad altre persone o organizzazioni, su decisione dell'organo; non devono essere citati pubblicamente.

CAPITOLO XV - BILANCIO

Articolo 44

1. In previsione della stesura del bilancio annuo, il CPLRE comunica il suo fabbisogno finanziario al Segretariato Generale che ne informa il Comitato dei Ministri[24].

2. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE elabora il progetto di bilancio sulla base delle proposte formulate dagli Uffici di Presidenza delle Camere e dalla Commissione Permanente.

3. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE controlla l'attuazione del bilancio.

---

[24] Ved. il paragrafo della quarta disposizione transitoria della Carta.

CAPITOLO XVI - SEGRETARIATO DEL CPLRE

Articolo 45
Servizi del CPLRE

1. Il Segretariato del CPLRE è assicurato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa[25], che nomina i membri del Segretariato. (Il Segretario Generale si consulta con il Presidente del Congresso per la nomina del Capo del Segretariato del CPLRE).

2. Il Segretariato è responsabile della preparazione dei lavori e dell'attuazione delle decisioni del Congresso e dei suoi organi e riferisce in ordine all'adempimento delle sue mansioni al Presidente del CPLRE.

CAPITOLO XVII - REVISIONE DELLA CARTA

Articolo 46
Revisione della Carta

1. Senza pregiudizio dei diritti rispettivi del Comitato dei Ministri e dell'Assemblea Parlamentare, possono essere presentate dal CPLRE delle proposte di emendamento alla Carta, sottoposte alla decisione del Comitato dei Ministri.

2. Le proposte presentate dai rappresentanti, che contengono dei progetti di modifica della Carta, sono disciplinate dall'articolo 20, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) Le proposte devono essere firmate da almeno venti rappresentanti.

b) Oltre ad essere distribuite a tutti i delegati, compresi quelli appartenenti a delegazioni aventi lo statuto di invitato speciale, le proposte ricevibili sono comunicate anche alle organizzazioni con statuto di osservatore presso il Consiglio d'Europa.

c) Se il Congresso le ritiene ricevibili per un ulteriore esame, vengono rinviate alla Commissione Permanente che riferirà sulla questione secondo le condizioni previste all'articolo 34.

3. La Commissione Permanente e l'Ufficio di Presidenza del CPLRE possono, di propria iniziativa, presentare al Congresso delle proposte che contengono progetti di modifica della Carta. Queste proposte sono enunciate in una relazione redatta conformemente all'articolo 34. Questa relazione deve

---

[25] Ved. articolo 14 della Carta.

essere distribuita a tutti i delegati e alle associazioni internazionali di poteri locali e regionali con statuto consultivo presso il Consiglio d'Europa, almeno un mese prima dell'inizio della sessione del CPLRE, nel corso della quale essa sarà esaminata.

Capitolo XVIII - Revisione del Regolamento Interno

Articolo 47
Revisione del Regolamento Interno

1. Le proposte presentate dai rappresentanti, che contengono dei progetti di modifica del Regolamento Interno del Congresso, sono disciplinate dall'articolo 20, fatte salve le seguenti disposizioni:

a) Le proposte devono essere firmate da almeno venti rappresentanti.

b) Se il Congresso le ritiene ricevibili per un ulteriore esame, vengono rinviate alla Commissione Permanente che riferirà sulla questione secondo le condizioni previste all'articolo 34.

2. La Commissione Permanente e l'Ufficio di Presidenza del CPLRE possono, di propria iniziativa, presentare al Congresso delle proposte miranti a modificare il Regolamento Interno. Queste proposte sono enunciate in una relazione redatta conformemente all'articolo 34. Questa relazione deve essere distribuita a tutti i delegati almeno due mesi prima dell'inizio della sessione del CPLRE nel corso della quale sarà esaminata.

3. L'Ufficio di Presidenza del CPLRE può istituire un gruppo di lavoro misto incaricato dell'elaborazione di proposte miranti a modificare il Regolamento interno del CPLRE.

ALLEGATO II

REGOLE DI PROCEDURA SPECIALI PER LE CAMERE

ALLEGATO II

REGOLE DI PROCEDURA SPECIALI PER LE CAMERE2[26]

(3) SUPPLENTI

I supplenti sono membri delle Camere come i rappresentanti. L'articolo 3 del Regolamento Interno del Congresso non si applica alle Camere.

(6) OSSERVATORI

Una Camera può concedere lo statuto di osservatore ad altre organizzazioni che ne facciano richiesta.

Le organizzazioni con statuto di osservatore presso una Camera hanno diritto a partecipare ai lavori di questa Camera e, previa autorizzazione della presidenza, a prendervi la parola, ma senza diritto di voto. Possono altresì, a proprie spese, presentare delle comunicazioni riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno delle sessioni plenarie della Camera.

(9) ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

Elezione del Presidente

1. Il Presidente di una Camera è eletto a scrutinio segreto. Due scrutatori, tirati a sorte, vengono incaricati dello spoglio delle schede.

Viene eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo scrutinio. Se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi al primo scrutinio, l'elezione ha luogo, al secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti espressi.

Elezione dei Vicepresidenti

2. Dopo l'elezione del suo Presidente, ogni Camera procede all'elezione di sei Vicepresidenti. La durata in carica dei Presidenti e dei Vicepresidenti è di due sessioni ordinarie. L'Ufficio di Presidenza di una Camera si compone del suo Presidente Camera e dei suoi Vicepresidenti.

3. L'elezione dei Vicepresidenti si effettua con la stessa scheda. Sono eletti i sei candidati che ottengono il maggior numero di voti. L'ordine di precedenza dei vicepresidenti è determinato dal numero di voti ottenuti e, in caso di parità di voti, dall'età.

---

[26] Regole adottate dalla Camera dei Poteri Locali e dalla Camera delle Regioni il 1° giugno 1994.

Qualora il numero di candidati non superi il numero delle cariche da attribuire, i candidati sono proclamati eletti d'ufficio. In questo caso, se il Presidente uscente della Camera fa parte della rosa dei candidati, esso sarà proclamato Primo Vicepresidente della Camera, e l'ordine di precedenza degli altri Vicepresidenti sarà determinato dall'ordine di presentazione dei candidati.

(11) DURATA DEL MANDATO DEL PRESIDENTE E DEI VICEPRESIDENTI

Il Presidente e i Vicepresidenti delle Camere sono rieleggibili. Tuttavia, il Presidente di una Camera può essere rieletto per un altro mandato solo se la Camera si pronuncia favorevolmente con una maggioranza dei due terzi dei voti espressi. La presidenza non può, in nessun caso, essere assunta da una stessa persona per più di due mandati.

(20) PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

L'articolo 20 del Regolamento Interno del Congresso (Presentazione delle proposte) si applica, *mutatis mutandis*, alle Camere. Le Proposte ammesse da una Camera sono trasmesse all'Ufficio di Presidenza del CPLRE che esamina se esse sono di competenza di una Camera o del Congresso.

(29) NUMERO LEGALE

Le Camere non possono prendere decisioni diverse da quelle previste all'articolo 29.1 del Regolamento Interno del Congresso, a meno che sia presente in aula un terzo, almeno, dei loro membri.

(30) VERBALE

Il verbale dell'ultima seduta di ogni Camera è sottoposto per approvazione alla riunione successiva del rispettivo Ufficio di Presidenza.

(36) PROCEDURA IN SENO AI GRUPPI DI LAVORO

Dopo l'approvazione di una relazione da parte di un gruppo di lavoro, e conformemente all'incarico affidatogli dall'Ufficio di Presidenza del CPLRE, il gruppo di lavoro decide se tale relazione debba essere:

a) presentata ad una Camera per discussione,
oppure
b) presentata ad una Camera in vista della sua approvazione senza discussione conformemente all'articolo 22 del Regolamento Interno del Congresso.

La decisione di ricorrere a tale procedura va presa all'unanimità dei voti espressi.